

Tutti gli altri contratti collettivi di assicurazione, che non rientrano nei casi sopra indicati (punti I e II), dovranno essere sottoposti all'approvazione in via preventiva del Comitato permanente, il quale delibererà con i poteri derivantigli dall'art. 5 dello Statuto organico.

Sono fatti salvi i casi nei quali, in considerazione della particolare urgenza delle trattative, si riconosce la facoltà della Direzione generale di stipulare i relativi contratti anche senza la preventiva deliberazione del Comitato permanente, al quale i contratti saranno sottoposti subito dopo la stipulazione per la ratifica.

Il Consiglio approva

8°. Istituto Italiano degli Attuari

Il detto Istituto, al quale fu confermato per l'anno 1951, il contributo di L. 500 mila sollecita ora che anche per il 1952 sia versata la quota di associazione, mantenuta ferma nella misura di L. 500 mila, onde far fronte alla pubblicazione di almeno due numeri del "giornale" ed alla sistemazione